

PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA
CONSORZIO TRA I COMUNI DI MAZZANO ROMANO E CALCATA

REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E LA DETENZIONE DELLE ARMI
NEL PARCO

Art. 1 - Legge quadro.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, è indicata come Legge quadro.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, alla luce dell'art.11 comma 3 della Legge quadro – che interdice nei parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, - individua, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge quadro e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco Regionale Valle del Treja, le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.

2. Il presente regolamento detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per:

a) "*introduzione*" si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco;

b) "*trasporto*" si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;

c) "*esportazione*" si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);

d) "*armi*" si intendono - con eccezione delle armi giocattolo ⁽¹⁾ - quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti ⁽²⁾ ;

e) "*oggetti assimilati alle armi*" si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti ⁽³⁾. Si intendono altresì per "*oggetti assimilati alle armi*", le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi: ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del parco ⁽⁴⁾, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.

f) "*esplosivi*" si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati ⁽⁵⁾.

(1)Cfr. art. 5 della legge n. 110 del 1975, come modificata dalla legge n. 36 del 1990.

(2)Cfr. art. 585 comma 2 e art. 704 del c.p.; art. 30 del T.u.l.p.s. e art.45 del relative Reg.to. Per la classificazione delle armi, cfr. L. n. 110 del 1975, artt. 1 e 2; per le armi uso sportivo cfr. L. n. 85 del 1986; per le armi trasportate dai componenti delle Società di Tipo a segno, cfr. art. 76 del Reg. al T.u.l.p.s..

(3)Cfr. art. 58, ultimo comma c.p.

(4)Cfr. art. 2 comma 3 della legge n. 110 del 1975; cfr., altresì, Cass. Pen. I, 21.4.1999, n. 8771 che ha statuito il seguente principio: In tema di armi, l'uso della congiunzione "nonché" distingue chiaramente, nella elencazione contenuta nel comma 3 dell'art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, le armi denominate da bersaglio da sala e quelle a emissione di gas, indicate nella prima parte, dalle armi ad aria compressa e dagli strumenti lanciarazzi indicati nella seconda, ai quali solo può letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi in relazione

alla idoneità offensiva prevista nella parte finale. L'equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque assoluta per le armi "da bersaglio da sala".

Si intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;

g) "mezzi di cattura" si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n.357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (6).

Art. 4 - Privati: definizione.

2 .Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;

b) gli addetti al servizio di polizia municipale ed i dipendenti di Enti diversi dal Comune che svolgono funzioni di polizia locale, cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'art.5 della legge n.65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti (7);

c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

d) le guardie particolari giurate, addette ai servizi di vigilanza privati e di investigazione, conformemente disciplinati dalla competente Questura.

3.Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art. l1 della Legge quadro ed ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 5- Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.

1.Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 018.6.1931, n.773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.

2.Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n.773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del parco (8).

3.Al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo; autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il v porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

(5)I prodotti esplosivi sono classificati nelle seguenti categorie dall'art. 82 del Reg. al T.u.l.p.s.:

1) polveri e prodotti affini nelle effetti esplodenti; 2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

(6)L'art. 21 lett. u) vieta di "usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o convegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.

(7)L'art. 5 comma 5 della L. n. 65 del 1986 dispone: "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

4. Agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

5. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.

Art. 6 - Medici veterinari: deroga.

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione nell'area del Parco possono detenere e portare nel territorio del Parco stesso gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

2. L'Ente Parco, con motivato provvedimento, può revocare l'autorizzazione di cui al precedente comma nei confronti di singoli soggetti, a seguito di segnalazione da parte del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato o di altra Forza di Polizia.

Art. 7 - Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura.

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso - ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto attraverso il territorio del Parco e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito esclusivamente tramite gli itinerari indicati nella cartografia allegata al presente Regolamento quale allegato "A". All'interno di tali itinerari le armi da sparo devono essere collocate all'interno dei mezzi di trasporto, riposte nelle apposite custodie e disattivate.

2. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel precedente comma deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui all'articolo 11.

3. I mezzi di cattura e le eventuali armi utilizzate dall'Ente Parco, anche tramite soggetti espressamente individuati, per le operazioni di gestione della fauna del Parco previste da appositi Piani e Programmi dell'Ente, possono essere detenuti e trasportati all'interno del Parco senza bisogno di specifica autorizzazione.

Art. 8 - Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio del Parco, nei locali ricadenti all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento quale allegato "B". Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui al successivo art. 11.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

3. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio, all'interno del territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività ricadono all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento quale allegato "B". Nei locali esterni a tali aree l'attività di commercio è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui al successivo art. 11.

Art. 9 - Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona.

1. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio ed di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito all'esterno dell'area indicata nell'allegata cartografia (all. C) ⁽⁹⁾.

2. È consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lancia razzi e delle relative munizioni. da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

3. Senza giustificato motivo non possono introdursi nel territorio del Parco, all'esterno delle aree e dei percorsi indicati nell'allegata cartografia (Allegati "A" e "B"):

a) coltelli acuminati o con apice tagliente la cui unica lama ovvero cui una delle più lame ecceda i quattro centimetri di lunghezza;

b) coltelli non acuminati la cui lama superi i sette centimetri di lunghezza ⁽¹⁰⁾.

4. Senza giustificato motivo i residenti nel territorio del Parco non possono portare fuori della propria abitazione - ove situata all'esterno delle aree indicate nell'allegata cartografia di cui all'allegato "B" - o delle appartenenze di essa, i coltelli di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

Art. 10 - Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco.

1. I residenti ed i possessori di abitazioni nel territorio del Parco, all'esterno dell'area indicata nella cartografia di cui all'allegato "B", che detengono presso l'abitazione ove risiedono le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi di cui alle lettere d), e) ed f) di cui al precedente articolo 3 da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti - entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento all'albo pretorio del Parco valle del Treja - a comunicare all'Ente Parco le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti. Nella comunicazione dovrà indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno degli itinerari, riportati nell'allegata cartografia, in cui il trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi è ordinariamente consentito.

2. La detenzione comunicata in base al comma precedente è autorizzata per silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla ricezione della comunicazione; resta inteso che il Parco potrà, con motivato provvedimento, negare l'autorizzazione alla detenzione, così come potrà fornire particolari prescrizioni, anche relativamente al percorso da seguire dal luogo di detenzione delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi ad uno degli itinerari di cui al precedente comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel territorio del Parco che detengono, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni all'area indicata nell'allegata cartografia di cui abbiano la disponibilità.

Art. 11 - autorizzazioni all'introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura

1. Tutti i privati che abbiano necessità di introdurre, trasportare ed esportare nel e dal territorio del Parco armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori dei percorsi riportati nella cartografia di cui all'allegato "A", devono presentare istanza all'Ente Parco.

(9) Cfr, art, 703 c.p. ed art. 57 del T.u.l.p.s. che consentono tale attività anche nei luoghi abitati o lungo una via pubblica o nelle adiacenze di essa ai soggetti muniti di licenza di p.s.

(10) Cfr. art. 80 comma 2 del Reg.to al T.u.l.p.s.

2.L'istanza di cui al comma 1 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Parco o, in alternativa, deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:

- dati completi del richiedente (Nome e Cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, eventuale recapito di posta elettronica);
- marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da trasportare;
- estremi della licenza di porto d'armi;
- motivo del trasporto;
- esatto itinerario, cartograficamente individuato;
- dichiarazione di assenza di itinerari alternativi esterni al Parco.

3.L'istanza deve essere spedita o consegnata direttamente all'ufficio Vigilanza del Parco Valle del Treja che ne curerà la relativa istruttoria fino al rilascio da parte dell'ente Parco dell'autorizzazione avente validità di un anno.

4.Nel caso di richieste di rinnovo dell'autorizzazione per motivi venatori, allo scadere del primo anno, l'istanza deve essere presentata con le stesse modalità di cui al comma precedente; in tal caso l'autorizzazione, se non espressamente negata, si intende rilasciata per silenzio assenso decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio Vigilanza del Parco.

Art. 12 Autorizzazioni alla detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura.

1. Tutti i privati che abbiano necessità di detenere nel territorio del Parco Regionale Valle del Treja armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori delle aree riportate nella cartografia di cui all'allegato "B", devono presentare istanza all'Ente Parco.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Parco o, in alternativa, deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:


- Dati completi del richiedente (Nome e Cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, eventuale recapito di posta elettronica)
- Marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da detenere;
- estremi della licenza di porto d'armi o del titolo autorizzativo alla detenzione;
- motivo della detenzione;
- esatto itinerario, cartograficamente individuato, dal luogo di detenzione al confine del Parco o all'itinerario consentito più vicino tra quelli di cui alla cartografia dell'allegato "A";

3. La comunicazione di cui all'art. 10 del presente regolamento deve essere redatta secondo le modalità di cui al precedente comma.

4. Tutte le richieste e le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate o presentate all'ufficio Vigilanza del Parco Valle del Treja che ne curerà la relativa istruttoria fino al rilascio da parte dell'Ente Parco, dell'autorizzazione avente validità di un anno.

5. Allo scadere annuale di autorizzazioni già rilasciate gli interessati potranno presentare richiesta di rinnovo con le medesime modalità. in tal caso l'autorizzazione, se non espressamente negata, si intende rilasciata per silenzio assenso decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio Vigilanza del Parco.

Allegato A



Allegato B

